Agli Iscritti all'Albo degli Avvocati di Modena

Uso dei social network e comunicazione pubblica dell'avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena ritiene utile rivolgere agli iscritti un invito alla riflessione sull'**uso dei social network** e, più in generale, sulla **comunicazione pubblica dell'avvocato**.

La presente circolare non intende limitare la libertà di manifestazione del pensiero, né valutare le opinioni politiche, culturali o ideologiche degli iscritti in ragione del loro contenuto, nella consapevolezza che la libertà di espressione del proprio pensiero sia diritto costituzionalmente garantito.

L'invito riguarda, piuttosto, **il modo in cui l'avvocato partecipa al dibattito pubblico** e **l'uso** che può essere fatto, consapevolmente o meno, **dell'autorevolezza connessa al titolo professionale**.

Il tema è quindi quello dell'**equilibrio** tra libertà di espressione, **responsabilità comunicativa** e **doveri di dignità e decoro**.

La presente circolare ha dunque finalità di indirizzo e sensibilizzazione. La valutazione deontologica di una singola condotta resta necessariamente legata alle sue concrete caratteristiche: al contesto, ai destinatari, ai contenuti e agli effetti complessivi della comunicazione.

Ciascuno di noi è tenuto a svolgere una valutazione preventiva e una successiva rivalutazione *ex post* delle proprie comunicazioni, in particolare di quelle 'social', finalizzate a preservare un corretto grado di **continenza comunicativa.** Tale attenzione è naturale espressione della formazione che l'Avvocato riceve e degli strumenti di cui dispone, da spiegare **a servizio dei diritti**, della **divulgazione della cultura giuridica** (rendendo i concetti espressi accessibili ai non specialisti) e del **rispetto dei valori umani**.

(i) L'avvocato e la sua intrinseca funzione sociale

La professione forense non è una semplice attività privata di prestazione di servizi.

La Costituzione attribuisce rilievo all'esercizio dell'avvocatura.

La legge professionale condiziona l'esercizio della professione ai doveri di indipendenza, dignità, decoro, probità, lealtà, correttezza, diligenza e competenza.

La **funzione sociale** dell'avvocato è immanente alla professione e deriva dal percorso di studi giuridici, dall'abilitazione, dalla frequentazione dell'ambiente giudiziario e dalla partecipazione all'amministrazione della giustizia attraverso la difesa dei diritti e la realizzazione del giusto processo.

Per questa ragione, l'avvocato porta con sé, nei rapporti con i terzi, un'**autorevolezza** (che non dipende esclusivamente dal fatto di qualificarsi espressamente come tale: la qualifica di avvocato può emergere dal nome del profilo, dalla descrizione dell'attività, dall'uso della toga, dall'uso di particolari espressioni semantiche, dall'ambientazione professionale, dai riferimenti allo studio, dal contesto nel quale il messaggio viene diffuso, ecc.) e, al tempo stesso, una particolare **responsabilità.** Recenti pronunce del CNF hanno valorizzato il collegamento complessivo tra contenuti personali, simboli della professione, ambientazione forense e finalità di autopromozione, concentrando la propria attenzione sulla **percezione complessiva che il messaggio è idoneo a produrre nei destinatari**.

Ciò non significa che ogni contenuto pubblicato da un avvocato divenga automaticamente comunicazione professionale, o che la vita privata debba essere sottoposta a rigorosi controlli: significa piuttosto che, quando la persona è riconoscibile come avvocato, o il contenuto è associabile alla professione**,** occorre essere consapevoli dell'autorevolezza che il titolo può conferire alle parole e del **riflesso che esse possono avere sull'immagine dell'Avvocatura**.

Il Codice deontologico forense richiede il rispetto dei doveri di probità, dignità e decoro anche al di fuori dell'attività professionale, quando la condotta sia idonea a compromettere la reputazione personale o l'immagine della professione forense.

Proprio in questi giorni il CNF ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 57, 1° e 3° comma, prevedendo:

*1. L'Avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione deve **in ogni caso ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri di discrezione, riservatezza e continenza**, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.*

(...)

*3. La violazione **delle prescrizioni** di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi."*

(ii) L'invito all'equilibrio e alla misura

Equilibrio e misura non significano neutralità politica, culturale o personale. Non impongono all'avvocato di rinunciare alle proprie convinzioni, di evitare temi controversi, o di attenuare ogni critica. **Consentono, al contrario, una partecipazione piena e autorevole al dibattito pubblico,**

purché la critica non degradi ad aggressione personale, a semplificazione propagandistica e a strumentalizzazione del titolo professionale.

L'avvocato è quindi libero di commentare una riforma, una decisione giudiziaria, un'inchiesta, un fatto di cronaca o una questione politica. Prima di pubblicare, occorre chiedersi se il messaggio:

- ✓ **contribuisce realmente alla comprensione del tema**, oppure persegue soprattutto visibilità e consenso personale;
- ✓ **distingue i fatti accertati dalle ipotesi**, **dalle valutazioni e dalle opinioni**;
- ✓ rispetta la presunzione di non colpevolezza e **il diritto di difesa**;
- ✓ mantiene un **linguaggio pertinente, sobrio e rispettoso**;
- ✓ evita generalizzazioni, umiliazioni, insinuazioni e attacchi personali;
- ✓ **tiene conto** della possibilità **che il pubblico non specializzato attribuisca** alle parole **un peso** tecnico e istituzionale **maggiore** di quello voluto dall'autore, travisandole, senza disporre di adeguata capacità critica;
- ✓ utilizza la **qualifica di avvocato** come elemento di competenza e responsabilità, **non come leva di persuasione** commerciale o di costruzione del personaggio.

L'equilibrio richiesto non coincide con l'assenza di passione civile. La misura non coincide con l'indifferenza: è la **forma attraverso la quale la competenza giuridica può essere messa al servizio del dibattito pubblico senza degradarlo a spettacolo o a giudizio sommario**.

(iii) Cronaca giudiziaria, fatti di rilievo socio politico: rifiuto di narrazioni colpevoliste, preconcette e demagogiche

Particolare cautela – e, in ogni caso, il rispetto dell'obbligo di **discrezione** e **riservatezza** – è richiesta quando l'avvocato commenta fatti di cronaca giudiziaria o procedimenti in corso, nonché quando interviene su particolari situazioni di rilievo socio politico.

La conoscenza dell'ambiente giudiziario e delle dinamiche processuali rende l'avvocato consapevole — più di altri interlocutori — della distanza tra un fatto, una notizia, un'accusa, un'indagine, una misura cautelare e un accertamento definitivo di responsabilità.

Non appare coerente con la funzione sociale della professione farsi portavoce – nella propria veste pubblicamente percepita di avvocato - di istanze colpevoliste, assolutorie, preconcette, populiste, o comunque dirette a sostituire l'accertamento giudiziario con il verdetto mediatico. Parimenti non appare coerente commentare fatti di cronaca in modo demagogico, alimentando l'indignazione del pubblico, mediante formule assolute, contrapposizioni emotive o rappresentazioni semplificate, sino a coinvolgere l'obiettività di giudizio del magistrato.

Un avvocato può sostenere posizioni severe, esprimere un dissenso anche aspro e forte, criticare istituzioni o decisioni, o manifestare solidarietà verso vittime o istituzioni. Il limite di attenzione riguarda la **modalità**: la tutela delle vittime non richiede la cancellazione del diritto di difesa; la critica alla giustizia non richiede la delegittimazione indiscriminata dei suoi protagonisti; l'indignazione civile non richiede contrapposizione reattiva a favore o contro un'istituzione o chi la rappresenti.

Occorre ricercare **costantemente equilibrio, misura e consapevolezza della funzione sociale** e difensiva **anche quando l'intervento riguardi temi che espongono forti istanze socio politiche e sollecitano, inevitabilmente, giudizi personali**, **che l'avvocato ha il dovere di** filtrare e di **restituire al pubblico con la necessaria continenza**.

L'autopromozione suggestiva, denigratoria o aggressiva rappresenta una deriva inaccettabile e si verifica quando la comunicazione usi il tema giuridico o la cronaca come pretesto per costruire un personaggio professionale, creare affidamento personale, acquisire clientela facendo leva su emozioni o contrapposizioni, oppure svilire istituzioni o categorie di persone.

L'informazione che l'Avvocato può legittimamente fornire non coincide con una comunicazione caratterizzata da slogan, enfasi e modalità suggestive, che ecceda il perimetro informativo e leda la dignità e il decoro professionale.

(iv) Il linguaggio utilizzato in ogni forma di comunicazione (anche negli scritti difensivi)

La critica espressa dall'Avvocato può talvolta essere netta, purché strettamente legata all'oggetto del confronto: il linguaggio non può deviare dal merito, mortificare la persona, svalutare il collega, anche attraverso insinuazioni sulla competenza o integrità. Simili derive perdono ogni funzione argomentativa per trasformarsi in aggressione personale.

Anche il CNF ribadisce come le espressioni sconvenienti debbano essere valutate nel loro significato complessivo e nel contesto, verificando se siano pertinenti alla difesa, oppure dirette a mortificare o svalutare la persona. Assumono peraltro specifico rilievo anche la presenza di terzi, o la maggiore esperienza professionale dell'autore e la provocazione subita non è causa di esclusione della responsabilità, o elemento attenuante.

I suesposti principi in punto di modalità comunicative nell'ambito della difesa tecnica offrono utili criteri anche per la comunicazione "social".

Un commento pubblicato si offre a una platea vasta e variegata (per cultura, età, strumenti cognitivi, ecc.) e può esporre un collega, un magistrato, una controparte o altro soggetto a una svalutazione pubblica, certamente incompatibile con i doveri di dignità, decoro, correttezza e lealtà.

(v) Immagine, simboli professionali e comunicazione indiretta

La presenza di elementi personali, estetici o narrativi sui social non è di per sé vietata. Il problema può sorgere quando tali elementi vengono enfatizzati oltremisura e combinati con simboli, ambientazioni o riferimenti professionali in modo da trasformare l'immagine personale in una forma di promozione dello studio o dell'attività forense.

Una recente pronuncia del CNF ha evidenziato la rilevanza deontologica della combinazione tra riferimenti alla professione, uso della toga e di strumenti dello studio, contenuti ammiccanti, rappresentazione spettacolarizzata del lavoro e finalità di acquisizione della clientela.

La pronuncia non stabilisce un divieto generale di curare la propria immagine, di utilizzare i social o di comunicare in modo innovativo; richiama, piuttosto, la necessità che la rappresentazione professionale non sia distorta o ingannevole, né carica di suggestioni, così da risultare svilente per l'immagine dell'avvocatura e incompatibile con il decoro.

(vi) Conclusione

L'Avvocatura non deve essere meno presente nel dibattito pubblico, ma deve parteciparvi con autorevolezza.

L'autorevolezza non deriva dal tono più aggressivo, da formule assolute, prese di posizione popolari, o da commenti capaci di suscitare indignazione. Deriva dalla competenza, dalla misura, dalla capacità di distinguere ciò che è accertato da ciò che è soltanto ipotizzato, dal rispetto della difesa dei diritti di tutti e dalla consapevolezza che ogni parola dell'avvocato può contribuire a rafforzare o a indebolire la fiducia nella giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine invita pertanto gli iscritti a **utilizzare i social network e gli altri mezzi di comunicazione con equilibrio, misura, discrezione, dignità e decoro,** rispettando un leale contraddittorio e osservando **rigorose regole di continenza e sobrietà**, che certamente preservano la libertà di espressione ed evitano che il titolo professionale divenga lo strumento di una comunicazione preconcetta, populista, demagogica, suggestiva, o denigratoria.

La partecipazione al dibattito pubblico degli avvocati può essere una risorsa. La responsabilità con cui vi si partecipa è parte integrante della professione stessa.

Modena, 4 novembre 2026

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena